



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzioni Regionali per l'Università in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (F5E)



ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"LI PUNTI"
VIA ERA - 07100 SASSARI (SS)
C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail SSIC85100T@istruzione.it
TEL.079395658 – FAX. 0793026401 – Codice Univoco UFWICT

REGOLAMENTO

VIGILANZA ALUNNI



Approvato dal Collegio docenti in data 21/02/2017

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/03/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI GLI ARTT. 2047 E 2048 C.C.;

VISTO l'art. 61 della l. 312/1990;

VISTA le sentenze della Cassazione n. 5424 del 05/09/1976 e n.1623 del 19/02/94;

VISTO l'art. 25 del d.lgs. 165/2001;

VISTO il CCNL scuola del 27/11/2007, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni da parte di docenti e personale ATA;

VISTA la tabella A profilo di area del personale ATA;

VISTO il Regolamento d'Istituto in vigore;

RITENENDO quali fattori rilevanti della vigilanza, a cui è tenuto il personale scolastico, la puntualità nell'assunzione del servizio, la continuità dell'obbligo di sorveglianza, la tempestività nel comunicare al Dirigente eventuali disfunzioni o sopravvenute situazioni di rischio

DISPONE

le seguenti modalità organizzative relative alla vigilanza sugli alunni

Regolamento interno recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.

Le seguenti istruzioni operative definiscono le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Esse hanno lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale.

- **Il personale docente** ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti, ricordando che:
 - il docente è responsabile dei minori affidatigli, anche quando essi escono dall'aula per semplici bisogni fisiologici od altro; in codeste circostanze il docente, pur non cessando la sua responsabilità, chiederà la collaborazione del personale Ata;
 - la responsabilità del docente cessa al subentrare di altre figure giuridiche adulte (collega, genitore, figura adulta delegata) sulle quali ricadrà la responsabilità civile e penale inerente la Tutela e la Sicurezza del minore;
- **Il personale Ata** ha il dovere del servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assicura anche il servizio di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete:
 - la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti ;
 - la sorveglianza dei cortili scolastici per segnalare al DSGA eventuali atti di vandalismo di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti;
 - la sorveglianza durante l'entrata degli alunni;
 - la chiusura dei cancelli e delle porte cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
 - l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in classe;
 - la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
- **Il Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001)ha l' obbligo:
 - Di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - di predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;
 - di attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a.

1. ORARIO

L'orario d'ingresso e d'uscita dalle lezioni è quello comunicato al personale e ai genitori sul sito web d'Istituto.

Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): **l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio** delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e **durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola**. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a quando essi non siano stati "restituiti" ai genitori o agli adulti delegati (per la scuola dell'Infanzia e primaria) ovvero almeno fino a che essi si trovino all'interno dello spazio cortilivo antistante la scuola se i genitori o gli esercenti la patria potestà non abbia autorizzato l'alunno all'uscita autonoma (scuola secondaria di primo grado).

L'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni a carico di un alunno o recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

La misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi **solo** nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Pertanto, il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio. Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione

per recarsi ai servizi igienici, non più di un alunno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL2006/09).

Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali dell'istituto.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il direttore dei Servizi generali e amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, disporrà la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree/piani di servizio curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I collaboratori scolastici devono intervenire sui più indisciplinati con opportuni ammonimenti e segnalando comportamenti scorretti o pericolosi ai rispettivi insegnanti.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo visivo l'entrata. Gli **altri eventuali collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I collaboratori scolastici impediranno l'accesso alle aule di genitori e personale estraneo durante le ore di lezione.

I docenti hanno l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla segreteria o alla dirigenza.

È fatto obbligo di non consentire l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

4. VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante.

In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. **L'art.2048 c.c. , pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.** La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale **IRREQUIETEZZA** causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

5. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE

Il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.

Gli alunni devono rimanere nell'aula.

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di Plesso e quest'ultimo all'Ufficio di Segreteria.**

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità.(Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata **ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione;** gli alunni, di norma, **vengono** sorvegliati nelle classi dagli insegnanti.

I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il **corridoio e/o l'atrio di competenza, anche i bagni.**

7. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL2006/09).

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004)

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa **devono assicurarsi che i propri alunni** che usufruiscono della mensa **vengano presi in carico** dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

8. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZE DEL DOCENTE – CLASSI “SCOPERTE”

In caso di assenza di un collega, o di più colleghi contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, i docenti hanno il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui si riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni, considerate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.).

Pertanto, qualora una classe rimanesse scoperta (sia per il ritardo o l'assenza di un collega, sia per l'attesa di un supplente, ...), i docenti delle classi viciniori adottano ogni iniziativa utile ad evitare che i minori restino senza vigilanza.

Se il ritardo dovesse protrarsi, il Collaboratore Scolastico, informa il Responsabile di Plesso e quest'ultimo il personale di segreteria e la Presidenza.

In mancanza di un supplente o di un docente disponibile alla sostituzione, il Collaboratore scolastico provvede, su indicazione del Responsabile di Plesso e, in mancanza di questi, del docente più anziano, alla divisione della classe.

I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi “scoperte” a causa dell'assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi.

Sarà buona prassi segnalare sul registro o su apposito modulo allegato al registro la loro presenza degli allievi affidati nell'occasione.

Il dovere prioritario di vigilanza scusa l'eventuale ritardo nell'avvio delle attività didattiche. La prima e fondamentale preoccupazione dell'adulto resta, infatti, l'assolvimento del dovere di non interrompere la vigilanza sui minori entrati a scuola. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica;

10'. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

Al termine delle lezioni, i gruppi classe verranno accompagnati fino al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità. Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, l'ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata ad apposita richiesta di autorizzazione, da parte dei genitori o tutori esercenti la patria potestà, all'uscita autonoma contenente l'assicurazione che l'allievo ha le necessarie capacità.

Per gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, nel caso di:

- alunni della scuola dell'infanzia e primaria, la consegna va fatta al personale che presta assistenza sullo stesso scuolabus, al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica. I collaboratori scolastici, 5 minuti prima dell'arrivo dello scuolabus, raccoglieranno i bambini interessati e li faranno sostare nell'atrio per consentire un'uscita ordinata e puntuale;
- alunni della scuola secondaria, raggiungeranno autonomamente lo scuolabus, vigilati dal docente dell'ultim'ora e/o dal collaboratore scolastico.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio accompagnando e vigilando sulla classe fino a che essa si trovi nelle aree cortilive.

Gli alunni devono essere ritirati dai genitori al cancello della scuola;

- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno ;
 - i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori;
 - i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma avvertiranno tempestivamente il Dirigente Scolastico, e/o i suoi collaboratori ;
 - è consentita l'uscita anticipata dell'alunno in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- In caso di assenza** del genitore all'uscita, trascorsi 10 minuti il docente avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia e vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato.

Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori.

Lo stesso vale per i ritardi in orario di ingresso.

La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza.

11. VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

L'ingresso nell'area cortiliva dell'Istituto è riservato al solo personale scolastico. E' severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto del personale interno ed estraneo alla scuola.

Per la vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita la presenza di un collaboratore scolastico (per l'ingresso e all'uscita da scuola degli studenti), tenuto conto che la sua funzione non può essere se non quella di invitare al rispetto delle regole del D. Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi collaboratori e quindi ai Genitori.

12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

13. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno verificare che i genitori abbiano già dato il consenso al momento di iscrizione nelle classi prime. In caso negativo è opportuno acquisire preventivamente all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte le escursioni previste, da parte dei genitori, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92), rapporto che si può rivedere in casi di particolare gravità.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori.

Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe. E' necessario acquisire il **consenso scritto da parte dei genitori**.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe.

Ogni docente dovrà essere munito dei dati degli alunni e dei recapiti telefonici degli stessi.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni**, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità.

Per la partecipazione degli allievi minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori; in tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

142. SOMMINISTRAZIONE FARMACI

La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni emanate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005.

Il testo fissa alcuni punti chiave importanti, ad esempio che (art. 2) “la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto”. E inoltre che (art. 4) “la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)”.

15. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI.

Gli insegnanti provvederanno a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose e l'occupazione di luoghi che l'adulto avveduto ritiene pericolosi.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio ad un allievo/a a lui affidato:

- Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il “118”.
- Avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato.
- L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il Collaboratore scolastico o il Docente addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
- Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.
- La famiglia dell'allievo deve essere avvertita **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

I colleghi insegnanti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli allievi del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio.

La denuncia va consegnata in Segreteria in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile, ben in vista nell'aula, un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro dei genitori, del vicino o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza.

I docenti controlleranno che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario provvederanno al ritiro di questi.

Ricordo ai docenti l'impegno a **segnalare situazioni di pericolo scoperte all'interno della scuola**, al fine di concorrere ad una vasta azione di **prevenzione degli incidenti**.

16. TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

Talune aule sono dotate di attrezzature e sussidi. L'accesso a queste aule da parte dell'intera scolaresca è consentito con il solo accompagnamento del docente. Gli alunni **non** potranno entrare in tali ambienti senza la presenza del docente.

Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei e in modo non consono.

L'uso della palestra, degli altri ambienti destinati all'attività motoria, di eventuali spazi all'aperto comunque rientranti tra le pertinenze degli edifici scolastici è consentito solo in presenza del docente di Scienze motorie o responsabile dell'attività motoria.

Gli alunni si recano in palestra o fuori, disposti in fila ordinata, accompagnati dal docente che li riaccompagnerà successivamente in classe.

Al fine di evitare incidenti o infortuni, si vigilerà affinché, durante l'attività motoria, gli studenti non mangino caramelle e gomme americane, né indossino anelli, bracciali, orologi, collanine, ecc.

Durante l'attività il docente vigilerà affinché tutti rispettino compiti e ruoli di gioco, senza prevaricazione alcuna. Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'uso degli attrezzi ginnici, per evitare di arrecare danno a se stessi e agli altri.

Durante i giochi di squadra la vigilanza sarà finalizzata all'instaurazione di un clima di "sano agonismo", evitando ogni atteggiamento di scontro e rivalità che potrebbe sfociare in liti e diverbi.

Al termine dell'attività il docente vigilerà affinché tutti gli attrezzi vengano rimessi al loro posto.

In presenza di alunni diversamente abili, il docente della disciplina sarà coadiuvato, se necessario, dal docente di sostegno e/o dall'assistente all'autonomia.

17. USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso indicato. Infatti potrebbe accadere che persone non autorizzate legalmente vengano a chiedere il prelievo di un alunno.

L'uscita anticipata degli studenti, richiesta per iscritto dai genitori, deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o dai responsabili di plesso o, in loro assenza, dal docente in servizio nella classe. Il docente in orario nella classe annota sul registro di classe l'uscita anticipata autorizzata.

Resta comunque inteso che nessun alunno può uscire da solo prima del termine delle lezioni, se non è prelevato da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. I collaboratori scolastici accerteranno l'identità della persona, tramite richiesta di documento.

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, ogni insegnante rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

In caso di entrata posticipata o di uscita anticipata disposta per motivi organizzativi e comunicata dalla scuola, i docenti che accolgono gli studenti in ingresso e che li lasciano all'uscita, sono tenuti a controllare che i genitori siano al corrente della variazione d'orario, verificando la firma per ricevuta comunicazione sul diario degli alunni.

18. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI.

La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività.

Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e aspetteranno il docente nell'atrio, sorvegliati dal personale ATA. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, progetti linguistici) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola-famiglia, ma qualora fossero costretti a farlo dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico.

LA SCUOLA, IN QUESTO CASO, NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA.

19. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà delle sedi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa M. P. Teresa Useri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93